

Esterometro 2022: le operazioni passive extracomunitarie

La logica dell'esterometro segue quella di effettuazione del **reverse charge**, nel senso che quest'ultimo è effettuato integrando la fattura del fornitore ed inserendo l'operazione nei registri con riferimento alla liquidazione del mese di ricezione della fattura del fornitore.

A tale fine, quindi, nell'esterometro, per ogni operazione, andranno di fatto indicati i dati che confluiscono nei registri (identificativo del fornitore, base imponibile in euro, imposta o motivo di non assolvimento dell'imposta, numero di registrazione), ed andrà indicato nel documento una data che ricade nel mese di ricezione della fattura.

Considerato che nello stesso mese viene anche registrata l'operazione, potrà essere inserita quella di registrazione della fattura, o convenzionalmente quella di fine mese.

Il file così creato, andrà inviato a SDI entro il 15 del mese successivo a quello in cui l'operazione è registrata, e quindi a quello di ricezione della fattura.

Se per quanto riguarda quindi gli acquisti comunitari e quelli di beni e servizi da fornitori comunitari le cose sembrano abbastanza semplici, altrettanto non si può dire per le operazioni che vendono coinvolti gli extracomunitari.

Per gli acquisti da tali soggetti, infatti, per assolvere l'Iva italiana con *reverse charge* non si può attendere l'arrivo della fattura del fornitore (il quale potrebbe mai mandarla in quanto non obbligato dalla normativa del suo Stato, il quale magari non ha nemmeno imposte simili alla nostra Iva), e quindi è necessario emettere una autofattura con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione.

Per quanto riguarda gli acquisti di servizi generici (cioè quelli diversi da quelli di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies), l'autofattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma deve confluire nel mese di effettuazione dell'operazione stessa.

Come individuare tale momento?

Il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generici è quello del pagamento, o se antecedente, quello di maturazione dei corrispettivi (per le prestazioni di carattere periodico o continuativo quali potrebbero essere ad esempio degli abbonamenti per l'utilizzo di determinati software) o quello di ultimazione.

L'individuazione del momento di ultimazione ha da sempre creato grossi problemi, e spesso nelle aziende si è adottata la procedura di considerare la data dell'ultimazione coincidente con quella di emissione della fattura del fornitore.

In sostanza, per una impresa serba che effettua un trasporto il 15 gennaio, che emette fattura datata 31 gennaio, si emette autofattura datata 31 gennaio, e si registra l'operazione della liquidazione del mese di gennaio.

L'esterometro andrà compilato creando un *file* la cui data sarà quella di ultimazione dell'operazione, ed andrà inviato entro il 15 del mese successivo.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni, chiaramente non ci si riferisce ai casi in cui l'extracomunitario cede della merce che parte da un luogo posto al di fuori della UE, perché in tale caso si è in presenza di una importazione che non va dichiarata in esterometro.

Analogamente, il caso non è quello in cui l'extracomunitario invia la merce da altro Paese UE, utilizzando un numero di partita Iva dello Stato di partenza, posto che tale operazione

va qualificata come acquisto comunitario.

Ci si riferisce quindi ai casi in cui l'extracomunitario cede della merce che già si trova in Italia, utilizzando (impropriamente per l'Agenzia delle Entrate) un numero di partita Iva italiana.

Tale operazione, per la sfortuna di soggetti addetti alla contabilità e loro consulenti, è diventata terribilmente frequente, a causa degli acquisti effettuati su internet, spesso su piattaforme che agiscono come "*marketplacers*" e che quindi mettono semplicemente in contatto con il vero venditore, il quale, per poter adempiere agli obblighi di consegna in tempi rapidi della merce, possiede la merce presso un deposito situato in Italia.

Anche per tali operazioni l'autofattura va emessa con riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, e cioè il momento di consegna o spedizione, o se antecedente (sempre negli acquisti *online*) quello in cui è pagato il corrispettivo.

In sostanza, già oggi sarebbe necessario emettere l'autofattura nel giorno in cui è stata utilizzata la carta di credito. Chi già opera in tale modo, non dovrebbe avere grossi problemi di compilazione del file xml da inviare a SdI, posto che come data del documento va indicata proprio quella di effettuazione dell'operazione ed il file può essere trasmesso entro il 15 del mese successivo.

Per chi invece non emette le autofatture contestualmente all'effettuazione dell'operazione, l'esterometro rischia di scoperchiare un problema da sempre gestito "sottotraccia".

Il termine è mutuato da un comunicato congiunto di Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria, con il quale viene evidenziato che il mancato invio a SDI entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione del file sull'esterometro, non preoccupa tanto

per la sanzione relativa all'esterometro (2 euro), quanto per il fatto che evidenzierebbe che anche l'autofattura è stata emessa in ritardo, dando luogo all'irrogazione di una sanzione di 500 euro. "Un vero incubo", per chi, per intercettare gli acquisti effettuati *online*, attende l'estratto conto con i movimenti delle carte di credito.

(MF/ms)

Alternanza scuola-lavoro con Cfp Aldo Moro: raccolta delle disponibilità aziendali

Si informano le aziende associate che il **Cfp Aldo Moro** ha programmato il calendario Pcto (periodi di alternanza) della **classe II della sezione meccanica** per i seguenti periodi:

1° stage – Dal 14/02/2022 al 11/03/2022

2° stage – Dal 02/05/2022 al 27/05/2022

I ragazzi sono cinque e risiedono rispettivamente a:

- Oggiono
- Monticello Brianza
- Sirone
- □Lecco
- Cremella

Api Lecco Sondrio raccoglie l'elenco delle disponibilità e provvede a inviarle al docente di riferimento per l'alternanza: le aziende interessate potranno mandare una mail a **scuola.lavoro@api.lecco.it**.

N.b.: L'abbinamento impresa – studente viene effettuato sulla base della residenza e delle attività proposte concordate con l'Istituto. Una volta confermato l'abbinamento, la scuola provvederà a stipulare una convenzione con il soggetto ospitante.

L'azienda si impegnerà a identificare un **tutor aziendale** (lo studente potrà affiancare più dipendenti dell'azienda) e siglare il progetto formativo individuale in accordo con il tutor scolastico.

(TM/tm)

Siderurgia: la filiera, le prospettive, le incognite

La Provincia del 22 novembre 2021, speciale dedicato alle trafile, parlano **Luigi Sabadini** e **Andrea Beri**, presidente e consigliere di Api Lecco Sondrio.



[Download](#)



[Download](#)

Green Pass sui luoghi di lavoro: modifiche alla

Legislazione

A partire dal 21 novembre 2021, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 165 del 19 novembre 2021 ([pubblicata nella G.U. n. 277 del 20 novembre 2021 e con la quale si è provveduto alla conversione in legge del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021](#)), sono state introdotte alcune **significative novità** alla disciplina che regola l'obbligo della **certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro**.

In particolare, la più significativa di tali novità riguarda la possibilità per i lavoratori di richiedere di **consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione**, per tutta la durata della validità, con conseguente **esonero degli stessi dai controlli** effettuati dal medesimo datore di lavoro o dai suoi incaricati. La norma è stata introdotta con il dichiarato fine di semplificare e di razionalizzare le verifiche.

Tra le **altre modifiche** introdotte in sede di conversione del decreto legge, si segnalano:

- la previsione di uno specifico obbligo per i datori di lavoro di fornire idonea **informativa** ai lavoratori e alle relative rappresentanze in merito alle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche dei Green Pass;
- la puntualizzazione che per i lavoratori in somministrazione le verifiche sul possesso del Green Pass sono di competenza dell'utilizzatore, restando a carico del somministratore solo un obbligo di informativa;
- la precisazione che la scadenza del Green Pass durante la prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni e che la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;

- la possibilità, per i datori di lavoro delle imprese con meno di quindici dipendenti, di rinnovare più volte (e non più solo una volta), fino al 31 dicembre 2021, il contratto per la sostituzione del lavoratore privo di Green Pass;
- la possibilità per i datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, avvalendosi del medico competente, campagne di informazione e di sensibilizzazione sulla vaccinazione anti Sars-CoV-2.

(FV/fv)

Prestiti a piccole aziende e negozianti Confirete fa volumi per 250 milioni

La Provincia del 19 novembre 2021, articolo sulla nascita di Confirete.

Prestiti a piccole aziende e negozianti Confirete fa volumi per 250 milioni

La nuova società
Api annuncia la fusione per incorporazione della sua Confapifidi con Ascomfidi Nord Ovest

LECCO

«Grazie alla costituzione della nuova società dialogheremo in modo più efficiente con tutto il sistema nazionale delle piccole e medie imprese», affermano nel suo nuovo ruolo

lo vice presidente di Confirete Piero Dell'Oca, che è anche vicepresidente di Api Lecco-Sondrio e già numero due di Confapifidi.

Confirete è frutto della fusione per incorporazione fra Confapifidi, storico consorzio del sistema Confapi, e Ascomfidi Nord-Ovest, in un processo generale di concentrazioni nel settore e il suo scopo primario è quello di «fornire una risposta concreta e immediata agli

effetti della crisi determinata da Covid-19, che sta ulteriormente pesando in particolare sul sistema delle micro e piccole imprese, ossatura numericamente più rilevante del comparto produttivo italiano».

Il risultato è una nuova società che con 65 dipendenti su 21 sedi operative, che ad oggi segue oggi oltre 19.000 imprese associate, forte di uno stock di garanzie in essere per circa 190 milioni di euro, un totale di at-

tività finanziarie di oltre 250 milioni di euro e Cet1 (coefficiente di adeguatezza patrimoniale) al 25%.

«Con la prima riunione del Consiglio di amministrazione che si è tenuta martedì scorso - si legge in una nota - Confirete entra nella sua totale operatività come strumento a disposizione delle imprese per metterle maggiormente in grado di ripartire dopo la pandemia e le difficoltà conseguenti».

Nasce dunque una nuova importante realtà dei Confidi con caratteristiche da intermediario finanziario vigilato da Banca d'Italia e con presenza consolidata soprattutto in Nord Italia.

Grazie alla sua massa critica e al carattere multiregionale Confirete aumenta la forza del dialogo con istituzioni nazionali e regionali oltre che con il sistema finanziario, a vantaggio delle pmi già socie e di quelle che verranno.

Confirete fa sapere che «affiancherà alla caratteristica e prevalente attività di rilascio di garanzie ed a quella di erogazione di servizi di consulenza finanziaria e gestionale, anche l'operatività di erogazione di fi-

nanziamento diretto alle imprese, con particolare attenzione al microcredito di prossimità, attività resa possibile anche grazie alla partnership istituzionale con Cassa Depositi e Prestiti Spa con l'iniziativa Plafond Confidi, nonché mediante l'utilizzo dei Fondi a valere sulla nuova misura anti-usura».

«Siamo orgogliosi - conclude Dell'Oca - della sinergia attuata dalle due società. Il risultato ottenuto ci permetterà di dialogare più efficacemente con il sistema delle pmi sull'intero territorio nazionale, continuando a promuovere la crescita e lo sviluppo delle pmi del nostro territorio».

Maria Giovanna Della Vecchia

[Download](#)

Nasce Confirete: la nuova alleata per le pmi

Lecco, 18 novembre 2021 – E' nata Confirete, tra i Confidi più strutturati d'Italia al servizio delle pmi. Con la prima riunione del Consiglio di Amministrazione, che si è tenuta ieri, Confirete entra nella sua totale operatività come **strumento a disposizione delle imprese** per metterle maggiormente in grado di ripartire dopo la pandemia e le difficoltà conseguenti. Il nuovo soggetto nasce dalla fusione per incorporazione di Confapifidi in Ascomfidi Nord-Ovest e si propone come **uno dei più importanti Confidi italiani**, intermediario finanziario vigilato da Banca d'Italia e dotato di una stabile ed organica presenza soprattutto nel Nord Italia. Confirete segue già oltre 19.000 imprese associate, ed è forte di uno stock di garanzie in essere per circa 190 milioni di euro, un totale di attività finanziarie di oltre 250 milioni di euro, il CET1 (coefficiente di adeguatezza patrimoniale) pari al 25%. I dipendenti, dislocati in 21 sedi operative, sono 65.

L'obiettivo della struttura è di fornire una **risposta concreta e immediata agli effetti della crisi** determinata da Covid-19, che sta ulteriormente pesando in particolare sul sistema delle micro e piccole imprese, che rappresentano l'ossatura numericamente più rilevante del comparto produttivo italiano. Confirete, nel solco delle linee strategiche tratteggiate dai rispettivi sistemi associativi di riferimento (Confcommercio e Confapi), concretizza la tendenza al consolidamento numerico nel sistema del credito e della consulenza alle imprese. E' un soggetto multiregionale che per patrimonializzazione, organizzazione e gamma di prodotti offerti, incrementa la capacità di **interlocuzione** con le Istituzioni Nazionali, Regionali e con l'intero sistema del credito, di origine bancaria ma anche volgendo uno sguardo attento ai nuovi operatori non bancari. Una strategia che va a tutto vantaggio delle pmi già socie e di quelle che aderiranno in futuro a questo soggetto. Confirete affiancherà alla caratteristica e

prevalente attività di rilascio di garanzie ed a quella di erogazione di servizi di consulenza finanziaria e gestionale, anche l'operatività di erogazione di finanziamento diretto alle imprese, con particolare attenzione al "microcredito di prossimità". Questa attività è resa possibile anche grazie alla partnership istituzionale con Cassa Depositi e Prestiti Spa con l'iniziativa "Plafond Confidi", nonché mediante l'utilizzo dei Fondi a valere sulla misura anti-usura.

*"Siamo orgogliosi – aggiunge **Piero Dell'Oca**, vicepresidente di Confirete e di Api Lecco Sondrio – della sinergia attuata dalle due società. Il risultato ottenuto ci permetterà di dialogare più efficacemente con il sistema delle PMI sull'intero territorio nazionale, continuando a promuovere la crescita e lo sviluppo delle pmi del nostro territorio".*

Anna Masciadri
Ufficio Stampa
Api Lecco Sondrio

Webinar 1 dicembre: "Cop 26: dalla parte delle imprese" con Marco Frey

Informiamo che il prossimo 1° dicembre dalle ore 14.30 alle ore 15.30 si terrà il **webinar "COP 26 : dalla parte delle imprese"** all'interno del quale interverrà il **prof. Marco Frey**, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e presidente di Global Compact Italia, che presenterà i risultati della COP 26 e le implicazioni pratiche per le aziende. Frey ha partecipato in prima persona alla conferenza mondiale sul

clima a Glasgow.

Verranno inoltre illustrati i risultati del progetto "Smart 2" di accompagnamento delle imprese verso la sostenibilità e la CSR realizzato da **GREEN Bocconi**.

Inoltre il **prof. Fabio Iraldo**, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e coordinatore di GEO Bocconi, illustrerà le attività del nuovo progetto RE-FIL di accompagnamento delle filiere responsabili messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Como-Lecco.

Tutte le informazioni e la possibilità di iscrizione sul [sito della Camera di Commercio](#).

Brochure in allegato.
(SN/am)

[4393_SMARTCOP26.pdf](#)
[Download](#)

Antincendio: novità sulla formazione degli addetti

Il Dm 2 settembre 2021 (GU 4 ottobre 2021, in allegato) ha introdotto alcune novità in tema di formazione per gli addetti alle emergenze che sono state meglio chiarite con la circolare esplicativa n.15472 del 19 ottobre 2021 (che si allega). Di seguito si sintetizzano gli elementi principali.

Formazione di tutti i lavoratori (art.3)

Il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione rivolte a **tutti** i lavoratori (non solo agli addetti), in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o

planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.

Addetti antincendio (art.4)

Il datore di lavoro **designa** i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze. Gli addetti devono ricevere una formazione adeguata, secondo i fattori di rischio presenti presso la **propria** attività.

Formazione degli addetti (art.5)

I percorsi formativi hanno durata diversa in base al livello di rischio (in allegato la tabella riepilogativa). La novità rispetto al passato è che è stata definita la frequenza dell'aggiornamento. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento, con cadenza almeno **quinquennale**. Per le aziende a rischio elevato, **l'idoneità tecnica** viene conseguita presso i Vvf, con esame teorico/pratico dopo aver frequentato il corso di livello 3. Per le aziende a rischio medio e basso (livello di rischio 1 e 2) si consegue **l'attestato di formazione** direttamente a fine corso.

Requisiti dei docenti

I corsi possono essere svolti da soggetti, pubblici o privati, in possesso di precisi requisiti. La docenza della parte pratica può essere svolta dalla stessa figura che ha svolto la docenza della parte teorica, ma anche da un'altra figura, perché i requisiti sono diversi.

Disposizioni transitorie

Il nuovo Dm entra in vigore 1 anno dopo la pubblicazione, ovvero il 4/10/2022. I corsi secondo le norme precedenti sono ancora validi e restano validi se vengono svolti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dm in parola, ovvero entro il 4/04/2023, data dalla quale tutti i corsi dovranno

svolgersi rispettando i nuovi requisiti.

Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio deve avvenire **entro 5 anni** dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o addestramento.

Per coloro che alla data del 4/10/2022 si trovassero ad avere svolto una formazione valida da oltre 5 anni, avrebbero al massimo un anno di tempo per aggiornarla, ovvero devono provvedere entro il 4/10/2023.

(SN/bd)

[4396_N.L._aa_-](#)

[_ANTINCENDIO_DM_2sett2021_circolare_15472_Chiarimenti_-
_Copia.pdf](#)

[Download](#)

[4398_N.L._aa_-](#)

[_ANTINCENDIO_DM_2sett2021_Tabella_durata_corsi_agg.pdf](#)

[Download](#)

[4400_N.L._aa_-_ANTINCENDIO_DM_2sett2021_testo_in_GU.pdf](#)

[Download](#)

Studi di settore e Isa triennio 2016-2018: in arrivo le comunicazioni di anomalie

Il 15 novembre 2021 è stato infatti pubblicato il Provvedimento direttoriale n. 314145/2021 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità di messa a disposizione dei contribuenti soggetti agli Isa (nonchè dei loro intermediari) di elementi e informazioni al fine di introdurre **nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e il fisco**, anche in termini preventivi rispetto

alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

Viene così attuato l'art.1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).

Si tratta in particolare delle seguenti informazioni, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio cassetto fiscale:

1. comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore o degli Isa, rilevate dall'Agenzia delle Entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;
2. risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al punto precedente utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

Ricevute tali comunicazioni, i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni ricorrendo al ravvedimento operoso, e quindi beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Sono **14 le tipologie di anomalie** potenzialmente rilevabili dall'Agenzia.

(MF/ms)

Detrazioni edilizie: il

decreto “antifrode” e l’obbligo del visto di conformità

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 269/2021 del Dl 11 novembre 2021 n. 157 (c.d. decreto “antifrode”) è da subito operativa l’estensione del visto di conformità su tutte le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie.

A tal proposito, con il provv. n. 312528 pubblicato il 12 novembre, l’Agenzia ha reso disponibile **il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura** relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Il nuovo modello recepisce le modifiche introdotte dal Dl 157/2021.

Nel dettaglio, l’art. 1 comma 1 lett. b) del Dl 157/2021 introduce all’art. 121 del Dl 34/2020 il nuovo comma 1-ter, ai sensi del quale, nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, dispone che:

- **il contribuente richieda il visto di conformità** (lett. a);
- **i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 comma 13-bis del Dl 34/2020** (lett. b).

La novità di cui alla suddetta lett. a) implica quell’estensione del visto di conformità (sino a oggi richiesto solo con riguardo alle opzioni relative a detrazioni “edilizie” spettanti in misura superbonus 110%) a tutte le opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 comma 1 del Dl 34/2020, comprese dunque quelle relative a detrazioni “edilizie” diverse dal superbonus, che era stata messa a punto

già nella bozza di testo portata all'approvazione del Consiglio dei Ministri del 10 novembre.

La novità di cui alla lett. b) del nuovo comma 1-ter dell'art. 121 del Dl 34/2020 è invece frutto dell'accordo politico trovato in seno al Consiglio dei Ministri; essa implica l'estensione dell'obbligo di attestazione, a cura di tecnici abilitati, di congruità delle spese (sino a oggi richiesta solo in relazione alle spese agevolate per interventi di efficienza energetica con ecobonus o superbonus e alle spese agevolate per altri tipi di interventi con superbonus) a tutte le spese agevolate che sono oggetto delle opzioni esercitate ai sensi dell'art. 121 comma 1 del Dl 34/2020.

In altre parole, nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione Irpef al 50%, di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% e di riduzione del rischio sismico agevolate con il sismabonus 50-70-75-80-85%, l'attestazione di congruità delle spese, a cura di tecnici abilitati, rimane non necessaria se il beneficiario si avvale della "normale" detrazione in dichiarazione dei redditi (nel caso dell'ecobonus e del superbonus, l'attestazione era e continuerà a essere dovuta anche in questo caso), ma diviene necessaria se il beneficiario esercita le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Ai sensi dell'art. 5 del Dl 157/2021, le disposizioni introdotte sono entrate in vigore già il 12 novembre 2021, giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta.

Questo comporta, ad esempio, che tutte le opzioni ex art. 121 del Dl 34/2020 che saranno esercitate da qui in avanti, con riguardo a spese sostenute per interventi di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% (che scende poi al 60% per le spese sostenute nel 2022), ma anche con riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF 50%, dovranno essere accompagnate dall'attestazione della congruità dei prezzi, a

cura di un tecnico abilitato, la cui esistenza dovrà essere verificata dal professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità sulla comunicazione di opzione.

Peraltro, l'attestazione di congruità (per tutte le opzioni, d'ora in poi) dovrà fare riferimento non solo ai prezziari individuati dal punto 13 del Dm 6 agosto 2020 "Requisiti" (prezzari regionali e prezzari DEI), ma anche, con riguardo a talune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero della transizione ecologica.

Tale è infatti l'integrazione normativa che il n. 2) della lett. a) del comma 1 dell'art. 1 del Dm "antifrode" apporta, in materia di attestazione di congruità delle spese, al disposto del comma 13-*bis* dell'art. 119 del Dl 34/2020.

Urgono opportuni chiarimenti sui profili di disciplina transitoria, essendo lecito aspettarsi che simili blitz normativi siano adeguatamente supportati da altrettanta immediatezza nella chiarificazione del quadro applicativo.

Nell'attesa, se è pacifico che sussiste l'obbligo di apporre il visto di conformità su tutti i modelli di comunicazione delle opzioni presentati telematicamente all'Agenzia delle Entrate da oggi in poi (anche se relativi a spese sostenute in precedenza), parrebbe di contro ragionevole riconoscere che l'attestazione di congruità non sia dovuta per quelle spese che, per cassa o per competenza, a seconda del soggetto beneficiario che le sostiene, si considerano sostenute prima del 12 novembre 2021, ancorché la relativa comunicazione di opzione risulti presentata solo a partire da tale data.

(MF/ms)